

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PEDERZOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DALMARTELLO

Seduta del 17/03/2022

FATTO

Il ricorrente ha adito questo Arbitro affermando che, sottoscritto, nel 2017 con l'intermediario resistente, un conto corrente "a zero spese e zero canone", ha ricevuto in data 14.5.2021 una PEC da parte dell'intermediario avente a oggetto una proposta di modifica unilaterale, secondo la quale, con decorrenza 15.7.2021, il "costo delle spese di liquidazione" sarebbe aumentato da zero a € 2 mensili. Il ricorrente, lamentando l'incoerenza del comportamento dell'intermediario, chiede "il ripristino delle condizioni precedentemente pattuite" e la restituzione delle commissioni illegittimamente addebitate dall'intermediario a seguito dell'esercizio del *ius variandi*.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha puntualizzato che:

- la proposta di modificazione unilaterale ex art. 118 t.u.b. è stata legittimamente effettuata, essendo la facoltà di modifica prevista dal contratto e sussistendo il "giustificato motivo" richiesto dalla legge;
- il canone del conto corrente è rimasto invariato, mentre il ricorrente era consapevole, già prima della modifica unilaterale, della presenza di costi del conto corrente.

L'intermediario riconosce, inoltre, di aver avviato con le Autorità competenti un confronto in merito alla modifica effettuata, e, pertanto, di aver sospeso ogni addebito di costi dovuti dal ricorrente in forza di tale modifica.

Pertanto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche e controrepliche, le parti hanno insistito sulle proprie ricostruzioni dei fatti,



senza modificare le conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

Il ricorrente contesta l'efficacia della proposta di modifica unilaterale ex art. 118 t.u.b. del contratto di conto corrente, ricevuta con comunicazione del 14.5.2021. Più precisamente, il ricorrente lamenta che il programmato aumento da zero a € 2 mensili delle *"spese fisse di liquidazione"* contrasterebbe il messaggio pubblicitario diffuso dall'intermediario nel 2017, ove il contratto di conto corrente *"smart"* era caratterizzato da *"zero spese"* e *"zero canone"*, nonché *"gratuito per sempre"*.

Pertanto, il ricorrente chiede il ripristino delle condizioni precedentemente pattuite, nonché il rimborso di quanto addebitato dall'intermediario in ragione della modifica contrattuale.

Il Collegio osserva preliminarmente che tale domanda di *"ripristino"* – che, se costitutiva, sarebbe inammissibile - deve essere più correttamente qualificata alla stregua di una domanda di accertamento dell'efficacia ex art. 118 t.u.b. della modifica contrattuale.

Così qualificata, la domanda del ricorrente è fondata, per le ragioni che seguono.

Impregiudicata ogni valutazione circa la coerenza del comportamento dell'intermediario che, secondo le allegazioni del ricorrente (sul punto, contestate dall'intermediario), avrebbe diffuso un messaggio pubblicitario poi contraddetto dalla successiva decisione di modificare le condizioni contrattuali e a proposito della effettiva sussistenza del *"giustificato motivo"* richiesto dalla legge (aspetto non contestato, peraltro, dal ricorrente), il Collegio rileva che l'esercizio del *ius variandi* da parte dell'intermediario è censurabile sotto altro profilo. Dalla comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 14.5.2021, si evince che l'intermediario intendeva modificare il conto corrente *"pacchetto smart"* aumentando le *"spese fisse di liquidazione"* da € 0 a € 6, trimestrali.

Come precisato dalle Disposizioni di Trasparenza del 29.7.2009 (v. sez. IV, Comunicazioni alla clientela), sulla base di un'indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (v. nota del 21.2.2007), la facoltà di modificare unilateralmente le clausole contrattuali prevista dall'art. 118 t.u.b. non può essere utilizzata dagli intermediari per introdurre *ex novo* clausole, prima assenti nel regolamento contrattuale. In questo senso, si è più volte espresso questo Arbitro, rilevando in particolare *"l'esigenza di una maggiore attenzione da parte degli operatori"* con specifico riferimento all'ipotesi *"in cui lo ius variandi è stato esercitato per inserire clausole in precedenza non previste"* (v. Coll. Coordinamento, dec. n. 26498/2018; cfr. inoltre Coll. Milano, dec. n. 3724/2015). A tale riguardo, è stato precisato che *"A questo proposito, pare corretto ritenere che non sia semplice modifica l'introduzione ex novo di un onere, un obbligo, una controprestazione o qualsivoglia altro termine o condizione (economica o normativa) nel contratto, che non sia già previsto nell'assetto originario determinato dalle parti. Infatti, tali variazioni si traducono nell'aggiunta di nuovi costi, in quanto non si pongono come mera modifica di oneri già previsti nel contratto e realizzano, così, un'alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente"* (v. Coll. Coordinamento, dec. n. 26498/2018).

Come rilevato da questo Collegio in relazione a fattispecie analoghe (Coll. Milano, dec. n. 12453/2020), non può pertanto reputarsi una *"modifica"* contrattuale ammissibile l'aumento di un costo, pur menzionato nell'originario documento di sintesi, da un valore pari a zero a un qualsivoglia valore positivo. L'applicazione di un costo che in precedenza non veniva conteggiato dall'intermediario non può essere in definitiva esito di un valido esercizio del *ius variandi*, con conseguente inefficacia della relativa previsione modificativa, come tale inidonea ad assumere valore contrattuale, e quindi vincolante, per le parti e, in particolare, per il cliente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di spese fisse di liquidazione trimestrali, con conseguente obbligo di rimborso dei relativi importi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA